REGOLAMENTO (CEE) N. 47/84 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1984

che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1983/1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 8,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 stabilisce che un premio è concesso ai produttori di carni ovine ; che l'importo prevedibile del premio deve essere calcolato in funzione della perdita di reddito stimata all'inizio della campagna di commercializzazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2643/80 del Consiglio (3), per il calcolo dell'importo totale del premio è presa in considerazione come elemento di riferimento la produzione indigena lorda di carni ovine constatata nell'anno precedente a quello in corso in ciascuna regione interessata ;

considerando che secondo il metodo di calcolo previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 risulta una perdita di reddito per talune regioni ; che pertanto l'importo prevedibile del premio per tali regioni deve essere fissato ;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È constatata una differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1983/1984 solamente per le seguenti regioni :

Regione	*Differenza in ECU/100 kg*
3	42,960
4	65,400
5	147,070
6	111,070

2. Il totale della partita di reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1837/80, è determinato nel modo seguente :

Regione			*Totale in ECU*
3	di cui :	Danimarca	396 000
		Paesi Bassi	7 877 000
		Lussemburgo	47 000
		Belgio	2 072 000
		Germania	8 723 000
4			26 160 000
5			134 882 000
6			13 884 000

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
(3) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 6.

Articolo 2

L'importo stimato del premio pagabile per pecora e per regione e, per quanto concerne la regione 3, per Stato membro, è il seguente sulla base del numero di pecore di cui all'allegato :

Regione		*Importo stimato del premio pagabile per pecora in ECU*
3	Danimarca	10,154
	Paesi Bassi	15,499
	Lussemburgo	16,679
	Belgio	18,032
	Germania	11,930
4		13,948
5		9,698
6		19,397

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di pecore stimate nelle regioni e, per quanto concerne la regione 3, negli Stati membri il 31 dicembre 1982

Regione			*Numero di pecore (in capi)*
3			1 389 500
	di cui : Danimarca	39 000	
	Paesi Bassi	514 000	
	Lussemburgo	2 800	
	Belgio	110 000	
	Germania	723 700	
4			1 800 000
5			14 312 000
6			690 000